



COMUNE di SAMASSI

(Provincia del Sud Sardegna)

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale del 21/11/2023

OGGETTO: Parere proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 23/10/2023 *“Approvazione modifiche del Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Determinazione aliquota per l’anno d’imposta 2024”.*

PREMESSA

L’anno **duemilaventitre**, il giorno **ventuno** del mese di **novembre** alle ore **15:30**, il sottoscritto **CADDEO Dott. Roberto**, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **33** del **31/05/2021** (*rinnovo*) per il triennio maggio **2021/2024**, si è riunito presso il proprio studio professionale ubicato in SARDARA (SU) nella Via Oristano n. 12, per il rilascio del presente parere obbligatorio,

- **Ricevuta** via mail ordinaria, in data **21/11/2023** la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
- **Richiamato**, il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta su reddito delle persone fisiche;
- **Richiamato** l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 che ha espressamente derogato, a partire dal 2012, al divieto di aumento dell’imposizione fiscale del D.L. n. 93/2008, reiterato dall’art. 1, comma 121, dalla Legge n. 220/2010 per quanto riguarda la potestà di istituire o aumentare l’addizionale comunale all’IRPEF fino alla percentuale dello 0,8% limite massimo fissato dalla norma istitutiva di cui al D.Lgs. n. 360/1998;
- **Richiamato** in particolare, l’art. 1, comma 11, del citato D.L. 138/2011, come modificato dall’art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, il quale prevede che *“..i Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche della legge statale, nel rispetto del principio di progressività”*;
- **Richiamato** l’articolo 4 del Decreto Legge 02/03/2012, n. 16 convertito dalla Legge n. 44 del 26/04/2012 al comma 4, abrogava l’art. 77-bis, comma 30, e l’art. 77-ter, comma 19, del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con modificazioni della Legge 06/08/2008, n. 133 e l’art. 1, comma 23, della Legge 13/12/2010, n. 220, sopprimendo la disposizione che in via generale impediva di aumentare i tributi locali in attesa dell’attuazione del Federalismo Fiscale;

- **Preso atto** che con la legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) è stata approvata la revisione della tassazione IRPEF sui redditi dei lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi con la riduzione da 5 a 4 gli scaglioni di reddito;
- Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2007 è stata approvata la modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale all'I.R.PEF. con la fissazione di un'aliquota dello 0,6% con decorrenza 01/01/2007;
- **Visto** l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;
- **Visto** l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- **Visto** il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

PRESO ATTO CHE

- il costante incremento dei costi di beni e servizi rende necessario incrementare le entrate di competenza comunale;
- con il verbale n. 2/2023 della Commissione Consiliare *"Adeguamento e predisposizione regolamenti di competenza consiliare"* l'organo collegiale ha approvato la modifica del Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.PEF. che ne modifica anche l'aliquota unica innalzandola allo 0,8%;
- nell'ambito della manovra di bilancio 2024/2026 in corso di predisposizione dall'ente, lo stesso ritiene opportuno modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. fissando un'aliquota unica nella misura pari allo 0,8%;
- la quantificazione presuntiva del nuovo gettito dell'addizionale all'I.R.P.E.F. ammonta complessivamente ad € 380.000,00, il quale è stato determinato sulla base delle stime effettuate presso il portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (Allegato 4.2) introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011,

CONCLUSIONE

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del Servizio Finanziario in data **21/11/2023**,

L'organo di revisione a conclusione della sua istruttoria,

esprime parere favorevole

- all'approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23/10/2023 *“Approvazione modifiche del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Determinazione aliquota per l'anno d'imposta 2024”*.

Il presente verbale viene chiuso alle ore **16:35**.

Il Revisore Unico dei Conti

Firmato CADDEO Dott. Roberto 21/11/2023